

Lotto Unico
Assicurazione RESPONSABILITA' CIVILE Verso TERZI e PRESTATORI D'OPERA

Ente Parco dell'Etna

Via del Convento, 45

95030 NICOLOSI (CT)

Cod. Fisc. 93022510874

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

della

RESPONSABILITA' CIVILE verso Terzi

e verso i Prestatori d'opera

Definizioni – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale – Norme che regolano la Gestione dei Sinistri - Oggetto dell'Assicurazione – Massimali – Norme che regolano l'Assicurazione RCT/O – Scoperti/Franchigie – Limiti di risarcimento – Scheda di Offerta

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE delle RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA per "Ente Parco dell'Etna - Nicolosi".

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si debbono intendere per:

ASSICURAZIONE	Il Contratto di assicurazione
POLIZZA	Il Documento che prova l'assicurazione
CONTRAENTE	L'Ente Parco dell'Etna, che stipula l'assicurazione
ASSICURATO	Il Contraente o, se diverso, il soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'assicurazione
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione
BROKER	La VIRAS INTERNATIONAL INSURANCE BROKER S.p.A., cui è affidata la gestione e l'esecuzione della Assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa e la conseguente richiesta di risarcimento danni;
INDENNIZZO INDENNITA' RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro;
COSE	Sia gli oggetti materiali sia gli animali;
SCOPERTO	L'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista dalle norme contrattuali sulla somma liquidabile a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, viene detratto da detta somma, per restare ad esclusivo carico dell'Assicurato
FRANCHIGIA	La parte di danno risarcibile espressa in importo fisso che, in caso di sinistro, rimane a carico esclusivo dell'Assicurato
LIMITE DI INDENNIZZO LIMITE DI RISARCIMENTO	La somma massima dovuta dalla Società
DANNO CORPORALE	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale
DANNO PATRIMONIALE	Il pregiudizio economico non conseguente a lesioni o morte, o di danneggiamento di cose

Elaborazione:



CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE delle RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA per "Ente Parco dell'Etna - Nicolosi".

DANNI MATERIALI	Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa
MASSIMALE PER SINISTRO	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Il periodo pari o inferiore a 36 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto
RETRIBUZIONE ANNUA LORDA	Ai fini del conteggio del premio: quanto al lordo anche delle ritenute previdenziali i dipendenti obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non soggetti all'assicurazione INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni

Elaborazione:



DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Ente Assicurato in relazione allo svolgimento di tutte le attività e competenze, previste dalla legge, dai regolamenti, dalle norme, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi e comunque di fatto svolte e ovunque svolte, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, incluse le attività e i servizi che in futuro possano essere espletati.

L'assicurazione opera esclusivamente nei casi di morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.

L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, preliminari, complementari, connesse, collegate e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa nè eccettuata.

Qualora l'Ente non gestisca in proprio tali servizi e competenze, può avvalersi di ditte appaltatrici o di altri Enti appositamente delegati, in tale caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per danni cagionati o subiti da dette imprese, subappaltatrici loro titolari e/o dipendenti.

Restano escluse le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende Sanitarie (ex USL), Aziende Speciali, Municipalizzate, Spa comunali o da Consorzi intercomunali.

Premesso che i servizi e le prestazioni in genere sono effettuati sia direttamente che tramite:

- persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, guardie ecologiche;
- convenzioni con associazioni di volontariato in genere o di personale volontario anche appartenente alla Protezione Civile;
- obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile;
- borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti dalle anzidette persone e/o alle cose di loro proprietà, anche mentre eseguono i servizi e le prestazioni per conto dell'Assicurato.

Si precisa che tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

La presente Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Ente Parco dell'Etna nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il medesimo periodo.

Più richieste di risarcimento, originate da una stessa causa, sono considerate come un unico sinistro e la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste ed il limite di indennizzo indipendentemente dal numero di sinistri stessi non potrà superare il massimale indicato in polizza.

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

La presente polizza n°..... è retta dalle condizioni tutte a stampa di cui al modello nonché dalle condizioni che seguono con la precisazione che, in caso di discordanza, prevarranno quelle più estensive e favorevoli all'Ente.

1 ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte eccedente il massimale delle altre polizze nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 del Codice Civile. Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La prima rata di premio potrà essere pagata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Se il Contraente non paga la prima rata di premio entro tale termine l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Si dà atto che il premio può essere diviso in due rate semestrali di pari importo e senza alcuna maggiorazione, il premio annuo è indivisibile e, pertanto, è dovuto per intero anche se ne è stato concesso il frazionamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi entro 60 giorni, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quel lo della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 CC.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria dell'Ente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al Broker e/o alla Società, a mezzo raccomandata o telex o telefax.

3 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore

Elaborazione:

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE delle RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA per "Ente Parco dell'Etna - Nicolosi".

a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, potrebbe non essere obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti in ugual misura.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

4	DURATA DELL'ASSICURAZIONE
---	---------------------------

Tre anni a partire dalle ore 24 del giorno di comunicazione della aggiudicazione.

Alla scadenza prevista la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, fatte salve eventuali previsioni di legge circa la possibilità di rinnovare il contratto a seguito di accordo tra le Parti.

Ad ogni scadenza annuale è data facoltà alle Parti disdire il presente contratto a mezzo lettera raccomandata A/R con preavviso di almeno 90 giorni.

5	GESTIONE DELLA POLIZZA
---	------------------------

Per tutta la durata del contratto, ivi comprese proroghe e/o rinnovi, le Parti convengono che:

- la gestione e l'assistenza nell'esecuzione della presente polizza, con esclusione della potestà contrattuale che resta di esclusiva competenza del Contraente, è affidata alla Viras International Insurance Broker S.p.A.;
- il pagamento dei premi sarà effettuato alla Viras International Insurance Broker S.p.A., che provvederà alla rendicontazione amministrativo – contabile alla/e Compagnia/e aggiudicataria/e e/o affidataria del servizio, in base agli accordi vigenti o stipulandi con la/e stessa/e e/o in base alla consuetudine di mercato;
- ai fini dell'Art. 1901 del Codice Civile, il pagamento dei premi effettuato alla Viras International Insurance Broker S.p.A. s'intenderà come ricevuto dalla Compagnia;
- nel rispetto del Codice delle Assicurazioni e coerentemente con i paragrafi che precedono, la Viras International Insurance Broker S.p.A. e la/e Compagnia/e e/o l'Agenzia, aggiudicataria/e e/o affidataria del servizio, si impegnano a sottoscrivere adeguata lettera di collaborazione;
- agli effetti dei termini temporali fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., nel nome e per conto del Contraente e/o Assicurato, agli Assicuratori, si intenderà come fatta dal Contraente e/o dall'Assicurato e viceversa;
- tutte le comunicazioni fra le Parti e le eventuali modifiche del contratto, debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto;

Elaborazione:



CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE delle RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA per "Ente Parco dell'Etna - Nicolosi".

- la remunerazione della Viras International Insurance Broker S.p.A. è a carico degli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari del servizio e dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dagli Stessi alla propria rete di vendita;
- per tutto quanto previsto negli atti di gara l'intero complesso delle attività della Viras International Insurance Broker S.p.A. e la sua remunerazione non rappresentano un onere aggiuntivo al premio di polizza.

6	ESTENSIONE TERRITORIALE
---	-------------------------

L'assicurazione RCT vale per i danni o eventi che si verifichino nel territorio di tutti gli Stati europei, l'assicurazione RCO vale anche per i lavori eseguiti da dipendenti dell'Assicurato nel mondo intero, semprechè il Contraente sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di Legge.

7	MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
---	------------------------------

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

8	ONERI FISCALI
---	---------------

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

9	FORO COMPETENTE
---	-----------------

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello ove ha sede il Contraente/Assicurato.

10	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
----	----------------------------

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e Comunitaria.

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE delle RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA per "Ente Parco dell'Etna - Nicolosi".

ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L'OPERATIVITA' DEL CONTRATTO

11 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

12 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione scritta alla Società e valgono le disposizioni degli Artt. 1897 e 1898 CC.

13 BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

14 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

15 | OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società ovvero all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto, entro 15 (quindici) giorni lavorativi da quando l'Ufficio dell'Ente incaricato della gestione dei contratti assicurativi ne è venuto a conoscenza limitatamente ai casi di morte, di infortunio grave o dei sinistri per i quali fosse pervenuta richiesta di risarcimento da parte di terzi.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società i sinistri rientranti nella garanzia di "RCO - Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro", solo ed esclusivamente:

- a) in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- b) in caso di procedimento penale iniziato per l'infortunio; del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda o azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto, nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e interpretazioni trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardante la vertenza.

16 | RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

17 | OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro 30 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato e dell'eventuale franchigia da recuperare);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE delle RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA per "Ente Parco dell'Etna - Nicolosi".

18	GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO/SPESE LEGALI
----	---

La Società assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

19 | RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali, danni materiali a cose od animali, in conseguenza di un fatto verificatosi, in relazione all'attività indicata nel presente testo.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per colpa grave nonché per fatto doloso e/o colposo di persone delle quali debba rispondere.

L'Assicurazione vale anche ai sensi tutti del D.lgs n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

20 | NOVERO DEI TERZI

Si prende atto fra le Parti che:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Sono considerati terzi in relazione ai danni subiti alla persona relativamente a morte o lesioni personali:

- i prestatori di lavoro sopra definiti che subiscano il danno non in occasione di lavoro o servizio;
- le persone investite di una carica in seno all'Ente assicurato anche durante l'espletamento del mandato;
- i dipendenti non obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL;
- studenti, stagisti, borsisti, allievi, volontari, ecc. che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, formazione, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro.

Si prende atto fra le Parti che sono considerati terzi, per i danni derivanti da morte e lesioni personali, tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro, come definiti al punto b) che precede anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la loro presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

21 | RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e degli Artt. 12 e 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui Dipendenti (anche solo

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE delle RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA per "Ente Parco dell'Etna - Nicolosi".

funzionalmente) o da prestatori di lavoro parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

2) per erogazioni di somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL, che il Contraente/Assicurato sia condannato a pagare in sede di giudizio ai Prestatori di lavoro infortunati, di cui al precedente punto 1), o agli aventi causa;

3) ai sensi del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 cagionati ai Prestatori di lavoro, di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'inabilità permanente; questa garanzia inizia ad operare dopo i primi Euro 2.500,00 per ogni sinistro, che restano a carico dell'Ente assicurato, a titolo di franchigia assoluta;

L'assicurazione comprende le malattie professionali, riconosciute dall'INAIL e ritenute tali dalla Magistratura, purché siano conseguenza di fatti colposi connessi ad eventi verificatisi durante il tempo dell'assicurazione e si manifestino, per la prima volta, in data successiva alla stipulazione della polizza ed entro i 6 mesi successivi alla cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

a) per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;

b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

L'assicurazione RCO, è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

La garanzia non vale per l'amiantite e l'asbestosi.

22	RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE
----	----------------------------------

La Società risponde della responsabilità civile personale dei sottoindicati soggetti i quali sono considerati terzi fra loro, limitatamente al caso di morte e lesioni personali:

del Presidente, dei Componenti del Consiglio, del Comitato Esecutivo e del Direttore, nonché delle persone a cui vengono legittimamente delegate, in nome e per conto dell'Ente assicurato, funzioni di rappresentanza;

- a) di tutti i Dipendenti;
- b) degli studenti, stagisti, borsisti, allievi, volontari, ecc. che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, formazione, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro.
- c) del Contraente e del Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni, nonché la responsabilità civile dei dipendenti preposti al controllo e all'osservanza delle norme dettate dal predetto Decreto;
- d) del Committente, del Responsabile dei lavori, del Coordinatore in fase di progettazione e del Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, in materia di sicurezza e salute, ai

Elaborazione:



CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE delle RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA per "Ente Parco dell'Etna - Nicolosi".

sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche e integrazioni;

- e) La presente estensione di garanzia viene prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT e di RCO. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza rimangono il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.

23	ESTENSIONE DI GARANZIA
----	------------------------

L'assicurazione comprende i danni da:

1. dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale, compresa la responsabilità civile personale dei sorveglianti, degli animatori e operatori in genere nonché alla responsabilità civile derivante all'Ente quale affidatario di minori;
2. dalla proprietà e/o gestione di asili, scuole di ogni ordine e grado, corsi di istruzione professionale, centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, compresa la responsabilità civile dei bambini frequentanti il nido e degli alunni/studenti per i danni dagli stessi arrecati a terzi nel corso dell'attività scolastica, nonché degli incaricati alla sorveglianza e/o degli operatori in genere, colonie estive, invernali ed elioterapiche, campeggi, campi solari, nonché il rischio dell'assistenza domiciliare a bambini handicappati ed anziani, compreso il rischio di gite con gli alunni;
3. dalla proprietà e/o gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, garage, biblioteche, mercati, celle frigorifere, gabinetti, servizi igienici, servizi funebri, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, colonie, centri di soggiorno per anziani, case di riposo, campeggi, cimiteri, macelli, mercati, ancorché gestite da terzi;
4. dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, monumenti, terreni, ponti e canali, le aree pubbliche ed il territorio in genere;
5. **Committenza auto** - ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile di incarichi per danni cagionati a terzi o ai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. e locati, in uso od usufrutto, allo stesso Assicurato. La garanzia vale anche per i danni cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. La presente estensione opera solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge;

Proprietà di fabbricati - dalla proprietà, conduzione e/o uso a qualsiasi titolo di beni immobili e fabbricati (o porzioni e relative parti comuni se in condominio) a qualunque destinazione adibiti, anche se dati in locazione e/o comodato a terzi, nonché dei beni immobili e fabbricati anche non di proprietà dell'Assicurato e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, attrezzature ed arredi, che possono essere usati oltre che dall'Assicurato anche da terzi. Sono compresi i danni causati da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua.

La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili e fabbricati oggetto della copertura.

Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione degli immobili assicurati e della successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società;

6. dalla proprietà :

– dell'acquedotto

– della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acque solo se conseguenti alla rottura di impianti, tubazioni e/o condutture;

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE delle RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA per "Ente Parco dell'Etna - Nicolosi".

7. dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, ristrutturazione, riparazione, conservazione e risanamento di beni e di opere comunali.

Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato dalla direzione dei lavori e/o dal rapporto di committenza;

8. dalla proprietà e manutenzione di attrezzature, arredi, targhe, cartelli e insegne pubblicitarie, tende, striscioni, insegne luminose e non, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale) ovunque

installate, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;

9. dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, ciclomotori, veicoli e natanti non a motore in genere;

10. dalla proprietà, uso e detenzione di veicoli e natanti a motore non soggetti all'assicurazione obbligatoria, di tutte le strutture e le infrastrutture nonché macchinari, impianti e attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti e le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età;

11. **Danni da incendio** - per danni a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'Assicurato e/o dallo stesso detenute, esclusi comunque i danni alle cose in consegna e/o custodia, e i danni derivanti da incendio di fabbricati (e relativo contenuto) di proprietà e/o in uso dell'Assicurato. La garanzia opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali analoghe polizze esistenti per il medesimo rischio, purché valide ed operanti.

12. **Inquinamento accidentale** - L'assicurazione comprende i danni da inquinamento provocati da sostanze, di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e/o condutture, derivanti da guasti o rotture accidentali. A riguardo della presente estensione si precisa che per i "danni da inquinamento" si intendono quei danni che si determinino in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze, di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite, nel territorio di competenza dell'Ente.

13. **Danni da interruzione o sospensione di attività** - da interruzioni, sospensioni, mancato e/o ritardato avvio, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

14. **Danni a cose in consegna o custodia** - per danni alle cose di terzi (esclusi i beni strumentali oggetto o strumento dell'attività) in consegna e/o custodia dell'Assicurato e dei suoi dipendenti anche derivanti da carico e scarico di tali cose. Sono comunque esclusi i danni da furto, incendio, nonché quelli subiti dalle suddette cose in conseguenza del loro uso e/o trasporto.

15. per danni arrecati a veicoli sotto carico o scarico, riempimento o svuotamento, e/o in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, anche se di proprietà dei dipendenti.

16. da operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci e materiali, incluse le operazioni di carico e scarico.

17. per danni cagionati a veicoli di terzi in sua consegna o custodia all'Assicurato ovvero di terzi, in sosta nelle aree adiacenti o di pertinenza dei fabbricati, ove si svolge l'attività dell'Assicurato e/o nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti.

Sono esclusi i danni da incendio, furto tentato o consumato nonché le cose in esse contenute.

18. per i servizi, che lo stesso debba erogare, presso il domicilio degli assistiti con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati;

19. per i danni conseguenti a mancato e/o insufficiente servizio di vigilanza e dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, inclusi i danni dovuti all'errato e/o difettoso funzionamento di impianti semaforici in genere, compresi i danni arrecati da cordoli protettivi di corsia riservata, dissuasori di velocità (cunette rallenta traffico ; mancati e/o insufficienti ripari, recinzioni e/o transenne poste a protezione della incolumità di terzi, nonché dall'esistenza in luoghi aperti al pubblico di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali;

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE delle RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA per "Ente Parco dell'Etna - Nicolosi".

20. per danni a cose di terzi trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose in consegna e/o custodia dell'Assicurato.
21. per danni a cavi, condutture e/o impianti sotterranei.
22. per danni da cedimento o franamento del terreno esclusi comunque i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.
23. per i danni derivanti da lavori di scavo, posa e reinterro di opere e installazioni fino a 30 (trenta) giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno.
24. da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica nella qualità di promotore, organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, fiere, congressi, seminari, riunioni, concorsi, simposi, ricevimenti, esposizioni, mostre, fiere, mercati, convegni e simili (compreso il rischio relativo all'allestimento ed allo smontaggio degli stand), anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori. E' compresa la responsabilità civile per i danni riportati dagli artisti, orchestrali e protagonisti sia alle cose che alla loro persona.
25. dall'organizzazione in ambito interno ed esterno di visite guidate a scopo dimostrativo, dall'organizzazione e gestione di corsi di istruzione tecnico-pratica, formazione e/o borse di studio, nonché dall'attività di selezione o prove pratiche per l'assunzione di personale;
26. dal servizio di polizia municipale, nonché sorveglianza, anche armata, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa, nonché dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani;
27. dall'attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato.
- 28. dal servizio di infermeria e pronto soccorso compresa la responsabilità civile del personale medico e paramedico, nonché dalla proprietà e gestione delle farmacie comunali, incluso il rischio dello smercio di prodotti farmaceutici e galenici.**
Si intende inclusa la R.C. derivante all'Assicurato dallo smercio di carni effettuato dal macello comunale;
29. dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, anche di proprietà di terzi, nonché dalla gestione, anche se affidata a terzi, di bar, spacci e mense aziendali e/o scolastiche compreso il rischio della somministrazione, e preparazione di alimenti e dello smercio in genere;
30. dalla proprietà, gestione e/o organizzazione di impianti sportivi e/o ricreativi, compresi servizi e dipendenze, nonché dall'organizzazione di corsi e attività sportive e ricreative in genere, comprese le gite aziendali, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica;
31. dalla proprietà e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
32. dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, per bambini sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
33. per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina e/o atti violenti verificatesi negli uffici o connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale;
34. da lavori di pulizia, manutenzione in genere, scavi, posa in opera di impianti e/o tubature;
35. dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
36. dal servizio di nettezza urbana, compresi la raccolta, carico, scarico e trasporto (ferma l'esclusione di cui alla clausola 4.9 "Esclusioni" - lettera b) di immondizie e/o rifiuti in genere.
La garanzia comprende inoltre:
 - la proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere;
 - l'attività di disinfezione e/o disinfestazione;
37. **Danni a cose consegnate ex art. 1783, 1784, 1785 bis** - ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli Artt. sopra citati per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate.
Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE delle RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA per "Ente Parco dell'Etna - Nicolosi".

38. Danni da furto - per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato.

39. Danni derivanti da rimozione dei veicoli - per il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta.

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada.

La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree.

Sono esclusi i danni da furto, incendio, nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento;

40. viaggi organizzati dall'Ente per scopi didattici, scientifici, ricreativi o assistenziali ovunque effettuati.

41. Canili ed altri ricoveri di animali, compreso la gestione a terzi;

42. Per danni derivanti da mancata od insufficiente segnaletica.

43. dall'uso delle armi verificatosi in relazione alla professione di vigile, ufficiale e comandante della polizia Municipale.

La garanzia è operante per detenzione, maneggio, porto ed uso legittimo di armi in dotazione nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano anche all'interno di uffici e caserme nel caso di esercitazioni ed anche al proprio domicilio nell'atto di intraprendere o cessando dal servizio, nonché per intraprendere taluna delle attività previste all'articolo 55 CP. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale saranno considerati terzi fra di loro.

24	ESCLUSIONI
----	------------

Dall'assicurazione sono esclusi i danni:

- a) da furto;
- b) ricollegabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24.12.1969, n. 990 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- c) i danni alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
- d) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
- e) i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- f) i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, che non siano di natura accidentale;
- g) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono l'impiego di tali materiali;
- h) danni a cose in consegna o custodia nonché a cose movimentate.
- i) Derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- j) Conseguenti o derivanti dall' emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- k) Derivanti da rischi di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
- l) L'assicurazione non comprende qualsiasi tipo di responsabilità derivante da atti di terrorismo o sabotaggio che si verificassero in conseguenza di infedeltà o dolo dei dipendenti da insufficiente o negligente attività di sorveglianza.

Elaborazione:



CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE delle RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA per "Ente Parco dell'Etna - Nicolosi".

CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni seguenti articoli delle Norme di Assicurazione:

- Art. - 2 PAGAMENTO DEL PREMIO
- Art. - 3 REGOLAZIONE DEL PREMIO
- Art. - 4 DURATA DELL'ASSICURAZIONE
- Art. - 9 FORO COMPETENTE
- Art. - 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
- Art. - 16 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
- Art. - 24 ESCLUSIONI

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Ai sensi della L. 675/96 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che eventualmente ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Elaborazione:



CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE delle RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA per "Ente Parco dell'Etna - Nicolosi".

MASSIMALI ASSICURATI

Responsabilità Civile verso Terzi	Euro 1.500.000,00	Per sinistro con il limite di Per persona e di Per danni a cose e/o animali
	Euro 1.500.000,00	
	Euro 1.500.000,00	
Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro	Euro 1.500.000,00	Per sinistro con il limite di
	Euro 1.500.000,00	Per ogni prestatore di lavoro Infortunato

25 NON CUMULO DEI MASSIMALI

Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che la garanzia R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà superare il massimale previsto per la garanzia di R.C.T.

SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI RISARCIMENTO

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTI / FRANCHIGIE (Sc.) (Fr.) per sinistro		LIMITI DI RISARCIMENTO
OGNI EVENTO	Fr.	nessuna	nessuna
SPARGIMENTO DI ACQUA	Fr.	€ 250,00 CON ROTTURA DI TUBAZIONI € 500,00 SENZA ROTTURA	€ 150.000,00 per sinistro/anno
DANNI DA INCENDIO	Fr.	€ 500,00	€ 250.000,00 per sinistro/anno
DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA'	Sc.	10% col minimo di € 1.500,00	€ 250.000,00 per sinistro/anno
DANNI A COSE IN CONSEGNA O CUSTODIA	Fr.	€ 500,00	€ 25.000,00 per sinistro/anno

Elaborazione:



CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE delle RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA per "Ente Parco dell'Etna - Nicolosi".

VEICOLI SOTTO CARICO O SCARICO	€ 100,00	
VEICOLI DI TERZI IN CUSTODIA O CONSEGNA	Fr. assoluta. € 150,00 per veicolo	
DANNI A COSE NELL'AMBITO DEI LAVORI	Fr. Nessuna	€. 150.000,00 per sinistro/anno
DANNI A CAVI CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERANEI	Sc. nessuno Fr. € 150,00	€. 100.000,00 per sinistro/anno
CEDIMENTO E FRANAMENTO	Sc. 10% con il minimo di € 1.000,00	€. 150.000,00 per sinistro/anno
SCAVO E REINTERRO	Fr. € 250,00	€. 100.000,00 per sinistro/anno
DANNI A COSE CONSEGNATE ex art. 1783, 1784, 1785 bis	Fr. nessuna	€. 2.500,00 per danneggiato €. 50.000,00 per anno
DANNI DA FURTO A TERZI DA PARTE DI PERSONE CHE SI AVVALGONO DI IMPALCATURE E PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI COMMISSIONATI DALL'ASSICURATO.	Sc. 10% con un minimo di € 500,00	€. 50.000,00 per sinistro/anno
DANNI DA RIM.NE VEICOLI	Fr. € 250,00 per veicolo	€ 25.000,00 anno
DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE	Sc. 10% del danno, con il minimo di Euro 5.500,00	Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Elaborazione:



**CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE delle RESPONSABILITA' CIVILE VERSO
TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA per "Ente Parco dell'Etna - Nicolosi".**

Lotto Unico RCT/O SCHEDA DI OFFERTA
--

Retribuzioni Annue Lorde	€	1.900.000,00=
Tasso annuo imponibile promille (in cifre)	
Tasso annuo imponibile promille (in lettere)	
Premio annuo imponibile (in cifre)	€ , ...
Premio annuo imponibile (in lettere)	€ ,
Aliquota imposte applicate (in cifre)	 , %
Aliquota imposte applicate (in lettere)	 , %

Nel caso in cui il rischio di cui alla presente Scheda di Offerta dovesse essere ripartito tra più Compagnie di Assicurazione per ognuna di esse dovrà essere riportato quanto segue.

Data e luogo di sottoscrizione	_____		
N. Partita IVA	_____		
Sede dell'Ufficio delle Imposte Dirette competente territorialmente	_____		
Agenzia di pertinenza (codice e Ragione sociale)	_____		
Delegataria <input type="checkbox"/>	Coassicuratrice <input type="checkbox"/>	Quota assunta	%

Per accettazione

La Società
(Timbro e Firma) _____

Nel caso in cui l'offerta fosse sottoscritta dall'Agente, semprechè ne abbia i poteri, si potrà apporre il timbro dell'Agenzia purché vi sia riportata la ragione sociale della Società.